

## FOGLIO INFORMATIVO

### APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA E COMMERCIALE, FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA, CREDITI DI FIRMA

#### Linee di credito riservate ai clienti qualificati come "non consumatori"

(Ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, è definito "consumatore" *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma

Telefono: +39 06 47021 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/> oppure <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo Bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

#### DATI DI CHI ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....

Qualifica.....Cod. Fiscale / P.A.....

Indirizzo/Sede.....Nr. Iscrizione Albo.....

Telefono.....Fax.....Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 10 pagine, nonché della "Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario" dal soggetto sopra indicato.

Data.....

Firma del Cliente.....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca ([www.bnl.it](http://www.bnl.it))

#### POSSIBILITA' DI FIRMA DA REMOTO

Il cliente può decidere a sua discrezione di sottoscrivere la documentazione prevista per questa tipologia di prodotto in modalità cartacea o da remoto, ovvero senza doversi recare in agenzia.

La modalità di firma da remoto, per la quale non sono previsti oneri o commissioni aggiuntive, necessita della preventiva sottoscrizione del contratto di Internet Banking per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione - "Myhub" (c.d. Portale Myhub, il cui foglio informativo può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://www.bnl.it>).

Tale servizio messo a disposizione da BNL consentirà sia di ricevere il certificato di Firma Elettronica Qualificata sia di firmare da remoto la documentazione creditizia che sarà messa a disposizione nel medesimo portale.

#### CHE COSA SONO LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA E COMMERCIALE, I FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA, I CREDITI DI FIRMA

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi alle seguenti linee di credito:

- Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale;
- Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera;
- Crediti di firma;

nonché altre voci di costo inerenti alcuni servizi Bancari di incasso documentario, credito documentario e garanzie che, di per sé, non necessitano di esplicita linea di credito per poter essere utilizzati.

La concessione delle linee di credito sopra indicate è subordinata all'attività di valutazione del Cliente da parte della Banca, con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio.

Le singole linee di credito concesse al Cliente possono essere utilizzate per una sola delle fattispecie sopra descritte (fido specifico) oppure per più di una delle fattispecie sopra descritte (fido promiscuo), con o senza limiti di importo per ciascuna fattispecie. Modalità e dettagli di utilizzo delle linee di credito sono definiti di comune accordo tra la Banca ed il Cliente e sono formalizzate nel contratto di affidamento "Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale, finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera, crediti di firma" e nei dispositivi di fido in esso contenuti, stipulato tra la Banca ed il Cliente.

A garanzia della linea di credito accordata la Banca può richiedere al Cliente (o a terzi) il rilascio di una o più garanzie (vedi Foglio Informativo "Garanzie") quali, ad esempio, la fideiussione, il pegno (su titoli, merce o documenti rappresentativi della merce, etc.), sulle quali rivalersi in caso di mancato rimborso del credito parte del Cliente. In caso di beni/titoli ricevuti in garanzia, il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia e sul valore della garanzia la Banca applicherà uno scarto prudenziale atto ad assorbire eventuali oscillazioni del prezzo dei beni/titoli, nonché eventuali ribassi che potrebbero manifestarsi in sede di realizzo della garanzia stessa.

#### CHE COS'È LA VENDITA A DISTANZA

Tale modalità di servizio è utilizzabile da micro, piccole e medie imprese i cui bisogni di finanziamento risultano essere relativamente semplici e risolvibili senza incontrare fisicamente il proprio consulente.

Per quanto sopra esplicitato i crediti di firma e i finanziamenti in valuta estera richiedendo un supporto tecnico/specialistico da parte del consulente BNL sono esclusi dalla vendita a distanza e pertanto possono essere richiesti e formalizzati recandosi in Agenzia BNL.

Con la "vendita a distanza" non è più necessario per il cliente recarsi presso l'agenzia per richiedere e sottoscrivere il prodotto Bancario. Nel processo di vendita a distanza, il cliente ed il consulente BNL si scambiano informazioni e documenti tramite telefono ed e-mail; il cliente deve preventivamente sottoscrivere il contratto per il certificato di Firma Elettronica che utilizzerà successivamente per firmare la documentazione in un'area riservata temporanea. Il certificato di Firma Elettronica sarà rilasciato unitamente ad una casella di posta elettronica certificata, senza che ciò comporti l'addebito di alcun costo a carico del cliente.

Il processo di vendita a distanza garantisce per il cliente:

- la messa a disposizione della documentazione di trasparenza e dell'informativa precontrattuale;
- la possibilità di sottoscrivere la documentazione contrattuale.

## CARATTERISTICHE DELLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA E COMMERCIALE

L'apertura di credito in conto corrente è una tipologia di affidamento mediante la quale la Banca mette a disposizione del Cliente una somma determinata, che può essere liberamente utilizzata dal Cliente stesso ("Apertura di credito ordinaria"), mediante disposizioni a valere sul conto corrente sul quale la Banca rende disponibile la somma (es: bonifici, assegni, SDD, etc.). La disponibilità della somma può essere a tempo determinato o sino a revoca. A fronte della messa a disposizione della somma, la Banca richiede il pagamento di una commissione sull'affidamento (Commissione Onnicomprensiva), che può essere differenziata per singola linea di credito, nonché un interesse proporzionale alla durata ed all'importo dell'utilizzo della somma resa disponibile.

Come previsto dall'Art. 117 bis del TUB (D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia), la commissione sull'affidamento riveste carattere di onnicomprensività per tutti gli affidamenti aventi carattere rotativo. Restano, pertanto, esclusi da tale fattispecie i fidi specifici relativi a finanziamenti erogati in un'unica soluzione e con rimborso a piano (rientranti nella fattispecie del mutuo) nonché i crediti di firma che, non prevedendo l'erogazione di una somma di denaro né la sua messa a disposizione, non possono essere remunerati con un tasso di interesse, per i quali alla commissione sull'affidamento si affiancano le altre spese e commissioni previste dal presente Foglio Informativo, a remunerazione delle diverse attività svolte dalla Banca per la gestione del credito di firma.

Al fine di mitigare il rischio di credito assunto sul Cliente, la Banca può subordinare la messa a disposizione della somma in conto corrente alla preliminare verifica dell'esistenza di determinate condizioni o documenti previsti nel contratto e/o nel dispositivo di fido ("Apertura di credito commerciale" anziché di "Apertura di credito ordinaria"). In tal caso il Cliente, per ottenere la messa a disposizione della somma in conto corrente dovrà, ad esempio:

- presentare i documenti concordati con la Banca (fatture, liste di crediti, Riba, liste SDD o altre attestazioni di credito, contratti di fornitura, documenti commerciali o finanziari da incassare, disposizioni di pagamento in proprio favore e domiciliazioni di pagamento, documenti di acquisto da ritirare);
- attendere la verifica periodica, da parte della Banca, delle condizioni concordate (volumi dei pagamenti tramite POS canalizzati sul conto corrente intrattenuto presso la Banca durante il periodo di riferimento, percentuale di insoluti sugli incassi, rimborso di una determinata percentuale e/o importo della somma precedentemente messa a disposizione).

A fronte di tale mitigazione del rischio di credito, l'apertura di credito commerciale offre al Cliente un tasso di interesse di utilizzo più basso rispetto a quello praticato dalla Banca sull'apertura di credito ordinaria in conto corrente.

In caso di specifiche necessità, le somme possono essere messe a disposizione del Cliente su uno o più conti correnti specifici: in tal caso i conti correnti utilizzati vengono anche semplicemente detti "conti anticipi".

Gli interessi maturati sui conti correnti (o conti anticipi) sui quali viene resa disponibile l'apertura di credito vengono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente dove è resa disponibile l'apertura di credito o sul altro conto di regolamento, anche allo scoperto, alla data del 1° marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione relativa ad ogni singolo conto corrente (o altro conto incassi e/o anticipi) in essere, purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato.

Il vantaggio derivante al Cliente dalla disponibilità di un'Apertura di credito in conto corrente risiede:

- nella possibilità di poter utilizzare in qualsiasi momento le somme messe a disposizione, fino alla scadenza o alla revoca dell'apertura di credito. Nel caso di "Apertura di credito commerciale", la Banca verifica la presenza delle condizioni pattuite ed autorizza l'erogazione;
- nel poter determinare in maniera completamente autonoma, di volta in volta ed in base alla specifica necessità, l'importo da utilizzare, sempre nei limiti delle somme messe a disposizione;
- nel pagamento degli interessi limitatamente alle somme effettivamente utilizzate rispetto a quanto reso disponibile dalla Banca e solo per il tempo di effettivo utilizzo delle stesse.

Di contro, una tale forma di utilizzo flessibile ed "a vista" comporta, per la Banca un costo di raccolta più alto ed una maggiore rischiosità creditizia, per cui il tasso di interesse praticato su tale forma di affidamento è generalmente più alto rispetto a quello praticato su altre forme di finanziamento (es: Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera - vedi sotto).

Nel caso in cui siano presenti più conti (conti correnti o conti anticipi) su cui vengono rese disponibili le aperture di credito, in relazione alle caratteristiche della specifica operatività contabilizzata su ciascun conto (ad esempio: origine e frequenza dei flussi di rimborso, qualità dei debitori, tassi di insoluto, presenza di garanzie, opportunità commerciali collegate, etc.) le parti possono concordare tassi di interesse differenziati e specifici per uno o più conti, nei limiti massimi pattuiti nel contratto di affidamento.

### Opportunità

Il prodotto, quindi, si presta ad essere utilizzato dal Cliente per far fronte a brevi ed inattese esigenze di liquidità aziendale mentre risulta eccessivamente oneroso e finanziariamente inadeguato per la gestione delle altre esigenze di liquidità aziendale.

### Rischi

Il rischio tipico dell'operazione risiede nella possibilità che la Banca revochi in qualsiasi momento l'apertura di credito in conto corrente (anche se a scadenza) e che il Cliente debba, pertanto, rimborsare immediatamente l'esposizione in essere. Il Cliente può, altresì, essere esposto al rischio di cambio nel caso in cui i flussi di rimborso dell'apertura di credito utilizzata siano in moneta diversa da quella di denominazione del conto su cui è resa disponibile l'apertura di credito.

## CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA

Attraverso i Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera la Banca eroga al cliente una somma di denaro, a tempo determinato, a supporto delle esigenze di tesoreria connesse all'attività di impresa.

I Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte e sequenziali.

In una prima fase la Banca, su apposita domanda di affidamento da parte del Cliente, pre-valuta e delibera il rischio massimo assumibile sul Cliente, formalizzato mediante la stipula del contratto di "Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale, Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera, Crediti di firma". A seguito dell'operatività delle linee di credito deliberate, il Cliente corrisponde alla Banca la commissione di affidamento (Commissione Onnicomprensiva) pattuita, che può essere differenziata per singola linea di credito. La seconda fase si manifesta, invece, quando il Cliente richiede alla Banca, mediante apposito modulo reso disponibile dalla stessa (o con modalità alternative contrattualizzate tra le parti), di effettuare una specifica erogazione, da rimborsare ad una scadenza determinata, unitamente agli interessi maturati che, a differenza di quanto accade per le Aperture di Credito regolate in conto corrente (o conto anticipi) precedentemente citate, divengono immediatamente esigibili alla scadenza con l'estinzione del finanziamento erogato. Tale erogazione avverrà alle condizioni economiche precedentemente pattuite tra la Banca ed il Cliente nell'apposita sezione del contratto di "Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale, Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera, Crediti di firma" oppure concordando condizioni specifiche da applicare esclusivamente alla singola erogazione.

I Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera possono essere erogati a tasso fisso o variabile, sia in euro che in valuta estera e possono avere diversi presupposti o scopi quali, ad esempio:

- Anticipi a fronte di crediti vantati dal Cliente - nella cui fattispecie rientrano gli anticipi su fatture o su contratto - che prevedono l'erogazione di una somma di denaro (corrispondente ad una percentuale del credito vantato dal Cliente), la quale sarà rimborsata dal Cliente interamente o con una quota parte dei pagamenti ricevuti successivamente all'erogazione e, in ogni caso, alla scadenza contrattualmente pattuita. La finalità di tale finanziamento è, tipicamente, quella di reintegrare il circolante aziendale impiegato nel ciclo produttivo.
- Anticipi all'esportazione, utilizzati dall'esportatore per lo smobilizzo immediato del credito dilazionato vantato nei confronti della controparte importatrice estera, con lo scopo di finanziare le necessità produttive d'impresa ed ottimizzare la gestione finanziaria aziendale.
- Sovvenzioni al ciclo produttivo, utilizzate dal Cliente per finanziare l'acquisto di merce o beni da immettere nel ciclo produttivo.
- Finanziamenti all'importazione, utilizzati dall'importatore per pagare a vista la controparte esportatrice estera. Sono solitamente accesi contestualmente all'esecuzione del pagamento sottostante (anche legato ad operazioni di incasso documentario o credito documentario).
- Anticipazioni su merci o documenti rappresentativi di merce, con i quali il produttore rientra in possesso dei mezzi finanziari impiegati nella produzione o l'acquisto della

merce in attesa che la stessa possa essere rivenduta. A fronte di tale finanziamento, il Cliente concede alla Banca il pegno sulla merce o sui documenti rappresentativi della stessa. Tale forma di finanziamento può comportare lo spossessamento della merce/documenti da parte del Cliente. La merce potrà essere depositata nei Magazzini Generali o in appositi magazzini privati concordati con la Banca. L'operazione è tipicamente integrata con l'assicurazione della merce costituita in pegno. Rientrano in tale fattispecie anche le operazioni disciplinate dalla legge 401/1985 (cd. legge Borri) e successivi decreti.

- Finanziamenti senza vincolo di destinazione, ovvero erogazioni di denaro volte a soddisfare necessità finanziarie varie ma con un orizzonte temporale di rimborso comunque definito all'atto dell'erogazione.

A fronte della specificità dell'erogazione (che avviene normalmente ed integralmente in un'unica soluzione), della presenza di una data di rimborso predeterminata (con conseguente riduzione degli oneri di raccolta per la Banca) e del fatto che l'esecuzione della stessa è subordinata all'insindacabile giudizio di accettazione da parte della Banca (migliorandone, così, il profilo di rischio creditizio e reputazionale), la Banca offre un tasso di interesse sulle somme erogate tipicamente migliore rispetto a quello offerto per le aperture di credito in conto corrente precedentemente illustrate, ma applica una penale per l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cliente. Tale penale viene calcolata applicando all'importo nominale del finanziamento da estinguere, il differenziale tra il tasso al momento della stipula (T0) ed il tasso al momento dell'estinzione (T1), maggiorato dello spread di liquidità; tale importo viene calcolato per i giorni di durata residua dell'operazione, a partire dalla data di estinzione richiesta dal Cliente (per il dettaglio vedi formula nella tabella commissionale sotto riportata).

Le parti possono concordare tassi di interesse differenziati per ogni singola erogazione, in relazione alle caratteristiche della stessa (quali, ad esempio: durata, scadenza, qualità dei debitori, scopo del finanziamento, presenza di garanzie, percentuale di utilizzo del plafond, opportunità commerciali collegate, etc.) e del contesto di mercato in cui avviene l'erogazione, nei limiti massimi di quanto pattuito nel contratto di affidamento.

Il modello di servizio del Cliente per tali tipologie di finanziamenti esclude la vendita a distanza in quanto richiede un supporto tecnico/specialistico da parte del consulente BNL e quindi sarà necessario recarsi in Agenzia BNL per la formalizzazione.

#### **Opportunità**

Il prodotto, quindi, si presta ad essere utilizzato dal Cliente tipicamente per far fronte a specifiche esigenze di liquidità aziendale, che richiedono l'erogazione dell'intero importo alla data concordata e per le quali il Cliente è in grado di pianificare o definire anche una data di rimborso (esatta o massima) già al momento della richiesta di erogazione, con conseguente beneficio sull'entità degli oneri finanziari pagati dall'azienda. Mentre risulta inadeguato per la gestione di improvvise e temporanee esigenze di liquidità aziendale.

Con particolare riferimento alla Clientela Agraria<sup>1</sup> si precisa che il finanziamento agrario a breve termine è concesso ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche con durate da 1 a 18 mesi ed è destinata a finanziare:

- attività agricole e zootecniche nonché quelle ad esse connesse e collaterali. Sono attività connesse o collaterali: l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR;
- attività di pesca e acquicoltura nonché quelle ad esse connesse e collaterali.

#### **Rischi**

Il rischio tipico dell'operazione risiede nella possibilità che:

i crediti anticipati non vengano pagati dal debitore entro la scadenza prevista, con conseguente obbligo - per il Cliente - di reperire la liquidità per restituire alla Banca le somme anticipate; alla scadenza del finanziamento il Cliente non abbia i mezzi finanziari per rimborsare la Banca, a causa della mancata vendita della merce, di ritardi nella produzione, etc.; inoltre, per i finanziamenti erogati in valuta estera, il Cliente potrebbe essere esposto ad un rischio di cambio nel caso in cui dovesse rimborsare il finanziamento con somme denominate in una valuta diversa da quella del finanziamento da estinguere.

### **CARATTERISTICHE DEI CREDITI DI FIRMA**

La linea di Credito di firma è una forma di affidamento, utilizzabile in tutto o in parte, per l'emissione di impegni di firma da parte della Banca. Con l'emissione dell'impegno di firma, la Banca si obbliga a far fronte a determinati impegni per conto del Cliente (accettazioni conto terzi, crediti documentari, etc.) o ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dal Cliente nei confronti di terzi (avalli, fidejussioni, garanzie autonome, standby letter of credit, garanzie finanziarie, etc.).

I Crediti di firma sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte e sequenziali.

In una prima fase la Banca, su apposita domanda di affidamento da parte del Cliente, pre-valuta e delibera il rischio massimo assumibile sul Cliente, formalizzato mediante la stipula del contratto di "Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale, Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera, Crediti di firma", i cui termini economici sono riassunti nel relativo documento di sintesi. A fronte di tale affidamento è prevista l'applicazione da parte della Banca della commissione di affidamento.

La seconda fase si manifesta, invece, quando il Cliente richiede alla Banca, mediante apposito modulo reso disponibile dalla stessa, di effettuare una specifica operazione. Tale operazione avverrà alle condizioni economiche precedentemente pattuite tra la Banca ed il Cliente nell'apposita sezione del contratto di "Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale, Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera, Crediti di firma" oppure alle condizioni specifiche da applicare esclusivamente alla singola operazione richieste dal Cliente nell'apposito modulo e confermate dalla Banca nella comunicazione di esecuzione dell'operazione.

Il modello di servizio del Cliente per tale tipologia di fido esclude la vendita a distanza in quanto richiede un supporto tecnico/specialistico da parte del consulente BNL e quindi sarà necessario recarsi in Agenzia BNL per la formalizzazione.

#### **Il Credito documentario**

L'operazione di Credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare dalla propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, etc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito ed alle norme che lo disciplinano (utilizzo del credito documentario).

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una mancata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale - ICC - "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" pubblicazione n.600, note anche come NUU 600 o UCP 600. Le commissioni per la gestione del credito documentario prevedono, oltre alle commissioni unitarie per singolo servizio e/o attività amministrativa, anche la possibilità di concordare con la Banca l'applicazione di una commissione flat o - alternativamente - forfetaria che comprende (entro i limiti e nei termini indicati nel Foglio informativo e nel Documento di Sintesi) una serie di servizi e/o attività amministrative, offrendo al Cliente la scelta tra un metodo di pagamento e rendicontazione analitico (commissione unitaria) ed uno semplificato ma sintetico (commissione flat o forfetaria).

#### **La Lettera di credito standby (SBLC)**

La Lettera di credito standby (SBLC) è un impegno della Banca emittente in favore del beneficiario (in genere il venditore) a garanzia dell'impegno contrattuale assunto dall'ordinante (di solito il compratore). La Banca emittente si impegna, pertanto, a pagare il beneficiario a fronte della presentazione dei documenti previsti dal testo della SBLC, generalmente una dichiarazione di mancato pagamento da parte dell'ordinante accompagnata da eventuali altri documenti.

Anche per la SBLC trovano applicazione gli usi codificati nelle relative pubblicazioni dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

#### **La Conferma**

<sup>1</sup> Clientela Agraria: Coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali, Società Agricole ed Altri (enti, associazioni, consorzi, che effettuano collettivamente la coltivazione, la manipolazione, l'allevamento zootecnico, l'utilizzazione, la trasformazione e la vendita di prodotti provenienti dalle aziende partecipanti)

Sia il Credito documentario che la Lettera di credito standby possono essere confermati da una Banca, diversa da quella emittente. Con l'aggiunta della conferma, la Banca confermante (usualmente prescelta dal beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio impegno a quello della Banca emittente nei confronti del beneficiario di adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella SBLC, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. In accordo a quanto previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC) la conferma può essere aggiunta da un'altra Banca solo su espressa autorizzazione della Banca emittente.

#### La Fideiussione e la Garanzia autonoma

Attraverso una fideiussione/garanzia autonoma la Banca fornisce una garanzia per conto del proprio cliente in favore di un soggetto terzo (il "beneficiario"). Tale garanzia ha di norma una durata predeterminata ed un limite di importo predefinito e, solitamente, è emessa in modalità cartacea o elettronica via SWIFT.

Nella garanzia diretta la Banca dell'ordinante si impegna direttamente nei confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento della somma pattuita in caso di inadempimento dell'ordinante. Nella garanzia indiretta la Banca dell'ordinante non assume un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma lo assume nei confronti di un'altra Banca. Più precisamente la Banca dell'ordinante richiede ad un'altra Banca, solitamente scelta dal beneficiario, di emettere, dietro propria contro-garanzia, una garanzia a favore di quest'ultimo.

Indipendentemente dal ruolo di Garante o contro-garante, un ulteriore ruolo che la Banca potrebbe ricoprire è quello di "Avvisante" della garanzia al beneficiario. Tramite l'avviso della garanzia, che può avvenire sia direttamente al beneficiario che attraverso una terza Banca ("secondo avvisante"), la Banca avvisante indica al beneficiario e, se del caso, al secondo avvisante, di avere verificato l'apparente autenticità della garanzia, nonché che l'avviso rispecchia correttamente i termini e le condizioni della garanzia ricevuta. Tali regole valgono anche per il secondo avvisante nel momento in cui avvisi il beneficiario.

Per bilanciare al meglio il rischio di credito che la Banca assume per tali operazioni, consentendo una copertura coerente con la posizione creditizia del Cliente, sono state stipulate apposite convenzioni con primarie compagnie assicurative private. In base a tali convenzioni, la Banca può avvalersi della collaborazione con le suddette compagnie assicurative, che, dietro pagamento del premio previsto dai rispettivi accordi contrattuali, rilasciano idonea copertura assicurativa a garanzia dell'esposizione che la Banca corre per l'emissione delle garanzie commerciali richieste dal Cliente. Tale premio assicurativo è incluso nell'ambito della commissione che il Cliente è contrattualmente obbligato a corrispondere alla Banca. In caso di riduzione o estinzione anticipata della garanzia stessa, la quota parte di tale premio percepito dalla compagnia assicurativa resterà acquisita per intero dalla stessa, mentre la quota parte del medesimo premio dovuto alla Banca verrà restituita al Cliente. Si specifica che la quota che la Banca dovrà corrispondere alla compagnia assicurativa sarà definita nelle apposite convenzioni di cui sopra, commisurata proporzionalmente alla posizione creditizia complessiva del Cliente, e potrà corrispondere ad una commissione pari al massimo a quella percepita dalla Banca; ne consegue che in caso di riduzione o estinzione anticipata della garanzia, la quota parte che la compagnia assicurativa tratterrà potrà essere al massimo pari all'importo della commissione corrisposta dal Cliente alla Banca.

#### Esempio:

La Banca ha emesso una garanzia nell'interesse del Cliente richiedente. A seguire la Banca decide di avvalersi della collaborazione concordata con una delle compagnie assicurative private con le quali ha stipulato apposite convenzioni; si ipotizza, a mero titolo esemplificativo, che la specifica convenzione preveda che la quota assicurata dalla Banca sia pari al 60% della garanzia, mentre la quota coperta dalla compagnia assicurativa privata sia pari al 40%.

In base agli accordi contrattuali tra il Cliente e la Banca, si ipotizza altresì che la commissione trimestrale anticipata corrisposta dal Cliente alla Banca ammonti a 100 euro, di cui la Banca tratterrà il 60% (pari a 60 euro) e verserà all'assicurazione privata il restante 40% (pari a 40 euro). In caso di riduzione o estinzione anticipata della garanzia, la quota parte di premio già percepita dalla Banca e non maturata verrà restituita al Cliente, mentre i 40 euro corrisposti alla compagnia assicurativa resteranno acquisiti dalla stessa.

La Banca opererà la scelta di una delle compagnie assicurative private con le quali ha preventivamente stipulato degli accordi di collaborazione, secondo diversi criteri, quali:

- Disponibilità della compagnia assicurativa privata ad assumere il rischio sul Cliente;
- Percentuale di copertura offerta;
- Presenza della compagnia assicurativa nel paese dove il beneficiario della garanzia ha la propria sede;
- Velocità nell'emissione della polizza.

#### Opportunità

Il Credito di firma si presta, quindi, ad essere utilizzato dal Cliente tipicamente come sostituto del deposito cauzionale per far fronte a specifiche richieste di garanzia da parte di terzi, che possono riguardare la partecipazione a gare per l'assegnazione di commesse, la buona esecuzione di un lavoro, la restituzione di un anticipo, il pagamento di una fornitura o di un titolo di credito, etc.. Ciò solleva il Cliente dal dover sostenere immediatamente un esborso di denaro, con beneficio sia in termini di oneri finanziari sostenuti che di gestione della tesoreria.

#### Rischi

- Per l'ordinante-compratore di un credito documentario: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio pagati potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
- Per il beneficiario-venditore in un credito documentario (non confermato): il mancato pagamento da parte della Banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
- Per l'ordinante di una garanzia il rischio è rappresentato dalla necessità di rimborsare alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'eventuale escussione.
- Rischio di cambio, se il rimborso è espresso in moneta diversa da quella del conto del Cliente da addebitare/accreditare.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel prospetto che segue rappresentano le voci di costo dei fidi relativi ai prodotti oggetto del presente foglio informativo. Non sono altresì incluse le voci di costo relative all'operatività inerente le connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali prodotti vengono resi disponibili.

#### VOCI DI COSTO APPLICATE ALLA LINEA DI FIDO ACCORDATA

Spese Comuni	
<b>Bollatura effetti e regolarizzazione bolli su titoli di credito ed atti notarili</b>	Recupero spese di bollo e spese notarili
<b>Commissione di cambio e trasferimento fondi (1) operazioni in Euro</b>	0,25% (minimo euro 5,00)
<b>Commissione di cambio e trasferimento fondi (1) operazioni in Valuta Estera</b>	0,25% (minimo euro 5,00)
<b>Invio Documenti di Trasparenza (Cartaceo)</b>	Euro 1
<b>Invio Documenti di Trasparenza (Elettronico)</b>	Euro 0

<b>Commissione di Affidamento (onnicomprensiva solo per gli affidamenti di cassa a carattere rotativo)</b>
0,50% (trimestrale)

<b>Tasso di interesse debitore nominale annuo<sup>2</sup></b>
---

<sup>2</sup> Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato dalla Banca alla prima occasione utile e in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere alla pagina del sito [www.bnl.it](http://www.bnl.it) – "Qui Informazioni sulla Trasparenza" – Consulta la sezione Documenti di Trasparenza – Piano di Sostituzione

Apertura di credito in conto corrente ordinario	TASSO	TAEG
	13,40%	16,34%

Tasso di interesse debitore nominale annuo		
Apertura di credito in conto corrente commerciale, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	TASSO	TAEG
	7,50%	9,85%

Tasso di interesse debitore nominale annuo		
Altri finanziamenti (finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera)	TASSO	TAEG
	11,00%	15,40%

Modalità di calcolo degli interessi, tasso per utilizzi extra fido e tasso di mora	
Giorni calcolo interessi(2)	Giorni effettivi/360
Tasso per utilizzi extra fido (autorizzati)	13,40%
Interessi di mora	Tasso o spread contrattuale, maggiorato di 2 punti percentuali
Nel caso in cui la Banca conceda la proroga di un finanziamento già erogato e scaduto nei termini di rimborso originari, il tasso debitore nominale annuo in essere sul finanziamento alla data di ogni proroga sarà maggiorato di	2 Punti percentuali
Penale estinzione anticipata applicabile ai "Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera"	$P$ (Penale) = $K * [(T0 - T1) + L] * gg / 36500$ (per alcune monete, tenuto conto delle quotazioni di mercato, si applicherà con un divisore pari a 36000 anziché 36500) - "P": costo di sostituzione, sempre maggiore di "zero"; - "K": importo nominale del finanziamento da estinguere; - "T0": parametro di riferimento rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o parametro di riferimento per l'indicizzazione del tasso di interesse, pari a quello rilevato pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, o consultabile sui principali provider finanziari (es: Bloomberg, Reuters) nonché sui siti internet degli amministratori o delle Banche Centrali alla data di erogazione del finanziamento e riferito alla durata del finanziamento; - "T1": parametro di riferimento rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o parametro di riferimento per l'indicizzazione del tasso di interesse, pari a quello rilevato pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, o consultabile sui principali provider finanziari (es: Bloomberg, Reuters) nonché sui siti internet degli amministratori o delle Banche Centrali alla data di estinzione anticipata del finanziamento e riferito alla durata residua del finanziamento; - "L": spread di liquidità, pari a 0,25 per le operazioni con durata fino a 12 mesi e 0,30 per le operazioni con durata superiore a 12 mesi; - "gg": durata residua dell'operazione calcolata in giorni di calendario a partire dalla data di estinzione richiesta dal Cliente.

**VOCI DI COSTO SPECIFICHE APPLICATE AI CREDITI DI FIRMA**  
(che si aggiungono alla Commissione di Affidamento (3) applicata alla linea di fido accordata)

Spese relative a Fidejussioni, Garanzie autonome e Lettere di credito standby (SBLC)	
Diritto d'emissione urgente(4)	0,3% sul valore facciale dell'emissione (minimo euro 100,00)
Spese di modifica	Euro 75,00
Commissione Valutazione Rischio (CVR)	4,5% annuo (minimo Euro 300,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale della garanzia, comprensivo delle percentuali di tolleranza contrattualizzate nella garanzia stessa, ed è percepita dalla data di emissione fino alla data di cancellazione della garanzia dai libri della Banca (estinzione). La modifica in aumento dell'importo della garanzia o della scadenza comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.
Periodicità di percepimento della CVR	Unica soluzione (cd. "upfront")
Modalità di percepimento della CVR	Anticipata
Commissioni e spese per emissioni indirette, ulteriori rispetto alla CVR	Determinate e reclamate dalla Banca corrispondente incaricata dell'emissione della garanzia
Diritto di intervento sulla Banca Corrispondente(5)	Euro 50,00
Spese di notifica garanzia emessa da altra Banca	Euro 75,00
Commissione di trasferimento (ove ammesso)	0,50% (minimo Euro 100,00)
Commissione di accettazione o conferma (solo SBLC) (6)	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera
Rilascio di "Silent confirmation" o "Star del credere" (solo SBLC)	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera

**Spese relative ad Incassi Documentari e Crediti Documentari**  
**Crediti Documentari disposti su BNL (anche detti "Export") (9)**

Commissione Unitaria	
Diritto di notifica	Euro 75,00
Diritto di modifica	Euro 100,00
Non conformità (riserve) rilevate sui documenti	Euro 100,00
Commissione di utilizzo	0,50 % sul valore nominale dei documenti presentati (minimo Euro 100,00)
Commissione di accettazione o conferma (6)	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera
Rilascio di "Silent Confirmation" o "Star del credere"	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera
Commissione Flat	
Comprende e sostituisce: Diritto di notifica; Diritto di modifica; Non conformità (riserve) rilevate sui documenti; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente.	4% (minimo Euro 1.000,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e valida dalla data di notifica fino alla data di scadenza (originaria o prorogata) del credito documentario. La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione
Commissione Forfetaria (7)	
Comprende e sostituisce: Diritto di notifica; Diritto di modifica; Non conformità (riserve) rilevate sui documenti; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente;	2.000,00 Euro, per operazioni di importo nominale fino a 100.000,00 Euro  Operazioni di importo nominale superiore a 100.000,00 Euro: NON APPLICABILE

Crediti Documentari disposti da BNL (anche detti "Import")	
Commissione Unitaria	
Diritto d'emissione urgente (4)	0,3% sul valore facciale dell'emissione (minimo Euro 100,00)
Diritto di preavviso	Euro 50,00
Diritto di modifica	Euro 100,00
Commissione valutazione rischio (CVR)	4,5% annuo anticipato (minimo Euro 150,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e percepita dalla data di emissione del credito documentario fino alla data di cancellazione dello stesso dai libri della Banca (estinzione). La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.
Commissione di utilizzo	0,50% sul valore nominale dei documenti presentati (minimo Euro 100,00)
Commissione di accettazione (6)	4,5% annuo anticipato sul valore dei documenti accettati (minimo Euro 150,00) calcolata dalla data di accettazione fino alla scadenza del pagamento differito.
Commissione Flat	
Comprende e sostituisce: Diritto di preavviso; Diritto di modifica; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente; CVR; Accettazione	5% (minimo Euro 1.000,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e valida dalla data di apertura fino alla data di scadenza del credito documentario (o alla data ultima di pagamento, se previsto un differimento dello stesso rispetto alla scadenza). La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.
Commissione Forfetaria (7)	
Comprende e sostituisce: Diritto di preavviso; Diritto di modifica; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente; CVR; Accettazione	5.000,00 Euro, per operazioni di importo nominale fino a 100.000,00 Euro Operazioni di importo nominale superiore a 100.000,00 Euro: NON APPLICABILE

Commissioni e spese relative ad Incassi Documentari (9)	
Commissioni di incasso documenti	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500) per singolo documento da incassare
Commissioni di accettazione (8) documenti presentati all'incasso	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500) per singolo documento da incassare
Consegna documenti Franco Valuta	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500) per singolo documento da incassare
Commissione ritorno impagati e/o protesti	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500)
Effetti senza spese o richiamati	Euro 20,00

Spese e commissioni comuni a Incassi e Crediti Documentari (9)	
Commissione di trasferimento (solo Crediti Documentari Trasferibili)	0,50% (min. Euro 100,00)
Disposizione di pagamento a favore di terzi impartita dal beneficiario - Notifica disposizione beneficiario	0,40% (min. Euro 100,00)
Effetti a custodia a lunga scadenza in amministrazione da consegnare contro presentazione di determinati documenti - Diritto di custodia per titolo	0,50% a semestre o frazione (min. Euro 25,00 - max. Euro 150,00)
Recupero spese fax e telefoniche - Per ogni singolo invio	Euro 10,00
Invio Documenti a mezzo corriere - Singolo plico standard	Euro 40,00
Invio Documenti a mezzo corriere - Singolo plico fuori standard	Da percepire in base al costo della spedizione
Diritto di intervento sulla Banca Corrispondente (5)	Euro 50,00
Delega messa a disposizione merce spedita a nome Banca	Euro 30,00
Rilascio dichiarazione di avvenuto pagamento	Euro 30,00

(1) Applicata ad ogni trasformazione di una valuta (compreso l'Euro) in un'altra a pronti inerente i finanziamenti regolati dal presente contratto e ad ogni trasferimento di fondi derivante da operazioni di incasso documentario o credito documentario.

Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure, qualora richiesto dal Cliente, il "Listino cambi BNL"; in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) nella misura massima dello 0,75 %.

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0,75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0,75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.

Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.

Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.

Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33.

- (2) Per le operazioni di sconto di portafoglio relative a titoli esteri ed impegni derivanti da operazioni di credito documentario, il calcolo degli interessi viene sempre eseguito 365/360.
- (3) La Commissione di affidamento non è dovuta nei casi in cui non è necessario disporre di una linea di credito (ad es. Crediti Documentari disposti su BNL, Incassi documentari, Fideiussioni/garanzie autonome/lettere di credito standby notificate da BNL).
- (4) Per urgenze si intendono le richieste di emissione da evadere entro 24 ore dall'orario (telematico o consegna postale) di ricezione della richiesta completa e processabile da parte della Banca.
- (5) Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc) per comunicazioni, richieste informative e ricerche.
- (6) Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari /SBLC disposti su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.
- (7) In caso di aumento dell'importo nominale del credito, verrà addebitata l'eventuale differenza, rispetto alla commissione già percepita in fase di emissione, relativa al nuovo scaglione di importo in cui ricade il credito documentario modificato o la commissione unitaria in caso di superamento dell'importo massimo previsto per l'applicazione della Commissione Forfetaria.
- (8) Nel caso in cui il cliente richieda l'impegno a pagare della Banca, unitamente all'accettazione dei documenti presentati all'incasso, sarà applicata la commissione di accettazione prevista per i crediti documentari disposti da BNL (anche detti "Import").
- (9) Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della Banca corrispondente, con relativo mandato del

venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.

**Note:**

- L'eventuale parametro di riferimento per l'indicizzazione del tasso di interesse è pari a quello rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, o consultabile sui principali provider finanziari (es: Bloomberg, Reuters) nonché sui siti internet degli amministratori o delle Banche Centrali per le altre divise. Resta fermo quanto previsto all'Art. 15 delle "Condizioni Generali di contratto".
- Le commissioni di Valutazione Rischio e di conferma dei Crediti Rotativi si applicano sull'ammontare globale degli utilizzi possibili e per tutto il periodo di validità del credito (inclusa eventuale proroga).
- Per i crediti documentari Annullati e/o Inutilizzati (anche parzialmente) si applica la metà delle commissioni di utilizzo sull'ammontare non utilizzato, fermo il minimo.
- Per i crediti documentari confermati e per quelli disposti da BNL, la commissione di conferma rimane, in ogni caso, acquisita per l'intera validità del credito (inclusa eventuale proroga). Alle spese sopra elencate vanno aggiunte le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente estero, nonché le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente incaricato della eventuale copertura.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca ([www.bnl.it](http://www.bnl.it)).

### **QUANTO PUÒ COSTARE LA LINEA DI CREDITO (CASSA)**

#### **Esempio 1: Apertura di credito in conto corrente**

**TAEG (10) 16,34 %**

Il TAEG esprime, su base annua, l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede:

- che l'apertura di credito in conto corrente sia pari a 5.000,00 euro
- che il credito sia erogato in un'unica soluzione;
- una durata del credito pari a 3 mesi;
- l'applicazione di una commissione di affidamento (Commissione Onnicomprensiva) per la messa a disposizione dei fondi secondo il valore riportato nel presente documento;
- che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento;
- che gli oneri inclusi nel TAEG prevedano tutte le spese e commissioni sostenuti nel periodo di riferimento diversi dagli interessi.

Resta inteso che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in Suo favore, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

(10) Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.

#### **Esempio 2: Anticipo Salvo Buon Fine (SBF)**

**TAEG (11) 9,85 %**

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede:

- che finanziamento sia pari a 10.000,00 euro;
- che il credito sia erogato in un'unica soluzione;
- che il credito abbia la durata di un anno;
- l'applicazione di una commissione di affidamento (Commissione Onnicomprensiva) che remunera il fido accordato secondo il valore riportato nel presente documento;
- che il capitale sia rimborsato solo per intero ed in un unico versamento;
- che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando all'importo erogato il tasso di interesse contrattuale;
- che gli oneri inclusi nel TAEG prevedano tutte le spese e commissioni sostenuti nel periodo di riferimento diversi dagli interessi.

Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

(11) Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.

#### **Esempio 3: Quanto può costare una svalutazione dell'euro pari al 20% su un finanziamento in valuta estera a scadenza con le caratteristiche riportate nel precedente "Esempio 2"**

**(Oltre che all'"Esempio 2", gli effetti presentati nella simulazione di seguito riportata si attagliano anche agli altri finanziamenti a scadenza citati nel presente Foglio Informativo)**

DESCRIZIONE	VALUTA DEL FINANZIAMENTO*		
	Dollaro USA (USD)	Sterlina UK (GBP)	Franco Svizzero (CHF)
Importo finanziamento	\$ 10.000	£ 10.000	Fr. 10.000
Erogazione	In un'unica soluzione		
Durata finanziamento	12 mesi		
Rimborso finanziamento	A scadenza - in un'unica soluzione		
Tasso debitore nominale annuo	7,50%	7,50%	7,50%
Valore cambio data erogazione (quantità di valuta per 1 Euro)	1,1342	0,83787	1,0461
Valore cambio data rimborso (quantità di valuta per 1 Euro)	0,90736	0,670296	0,83688
Capitale da rimborsare a scadenza nella valuta originaria	\$ 10.000	£ 10.000	Fr. 10.000
Interessi da rimborsare a scadenza nella valuta originaria	\$ 750	£ 750	Fr. 750
Totale da rimborsare nella valuta originaria	\$ 10.750	£ 10.750	Fr. 10.750
Valore in Euro del capitale da rimborsare			
<i>senza variazione tasso di cambio</i>	€ 8.816,79	€ 11.935,03	€ 9.559,32
<i>con variazione tasso di cambio</i>	€ 11.020,98	€ 14.918,78	€ 11.949,14
Valore in Euro degli Interessi da rimborsare			
<i>senza variazione tasso di cambio</i>	€ 661,26	€ 895,13	€ 716,95
<i>con variazione tasso di cambio</i>	€ 826,57	€ 1.118,91	€ 896,19
Valore in Euro del Totale (Capitale + interessi) da rimborsare			
<i>senza variazione tasso di cambio</i>	€ 9.478,05	€ 12.830,15	€ 10.276,26
<i>con variazione tasso di cambio</i>	€ 11.847,56	€ 16.037,69	€ 12.845,33

(\* L'operatività su altre valute, diverse da quelle dell'esempio sopra riportato, indipendentemente dalla disponibilità del relativo fido, è soggetta alla preventiva valutazione ed approvazione da parte della Banca, che si riserva di esaminare, di volta in volta, eventuali richieste in tal senso da parte del Cliente.

## RECLAMI E RECESSO

### RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatoreBancario.it](http://www.conciliatoreBancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitroBancarioFinanziario.it](http://www.arbitroBancarioFinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitroBancarioFinanziario.it](http://www.arbitroBancarioFinanziario.it) e presso le Filiali della Banca. Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bnl.it](http://www.bnl.it) - sezione "Trasparenza" e sul sito della Banca d'Italia [www.Bancaditalia.it](http://www.Bancaditalia.it).

### RECESSO

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancorché il fido sia accordato a tempo determinato, nonché di ridurre o sospendere, anche singolarmente, gli affidamenti accordati; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione del fido può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale, imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- scorretto utilizzo dei fidi per frequenti richieste di utilizzo degli stessi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo definito dalla Banca nel presente contratto o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti (anche verso terzi), in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione alla Banca.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dal fido. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo dopo il rimborso integrale alla Banca degli importi erogati dalla Banca al Cliente a fronte dei relativi fidi accordati.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente la possibilità di utilizzo del fido accordato.

Le eventuali operazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino della possibilità di utilizzo del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale operazione consentita oltre il limite del fido accordato non comporta l'aumento di tale limite.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, comunque dipendenti dal presente rapporto, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Tempo massimo di chiusura del rapporto:** 90 giorni

LEGENDA	
<b>Cientela al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Commissione di Affidamento</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente ed alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). La commissione è onnicomprensiva per i prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali dei rapporti con i clienti. Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell'applicazione dell'art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo). Al di fuori delle forme tecniche indicate dall'Art. 117-bis del Test Unico Bancario, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l'attività istruttoria e di valutazione dell'affidabilità creditizia del Cliente.
<b>Commissione di utilizzo</b>	In un'operazione di credito documentario o lettera di credito standby, la commissione di utilizzo remunera l'attività tecnico-specialistica di controllo documentale da parte di risorse esperte della Banca per l'accertamento del diritto al pagamento da parte del beneficiario dell'impegno di firma, a seguito della presentazione degli stessi in utilizzo della lettera di credito, nonché il relativo rischio operativo.
<b>Commissione Valutazione Rischio (CVR)</b>	La Commissione Valutazione Rischi, applicata per i soli impegni di firma ed in aggiunta alla Commissione di Affidamento, remunera la Banca per il rischio di credito legato al mancato rimborso in caso di escussione (garanzia) o pagamento (credito documentario) di ciascun impegno di firma emesso dalla Banca su ordine del Cliente in utilizzo della linea di credito accordata. Il costo della CVR è espresso in percentuale annua sul valore nominale dell'impegno di firma <i>pro tempore</i> registrato sui libri contabili della Banca. L'addebito della CVR avviene in via anticipata a partire da ogni nuova emissione e fino alla data di cancellazione dell'impegno di firma dai libri contabili della Banca.
<b>€STR</b> (Euro Short-Term Rate)	L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interBancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che son ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni. La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale " <a href="https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html">https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html</a> " il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB): <a href="https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf">https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf</a>
<b>Euribor</b> (Euro Interbank Offered Rate)	L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interBancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.). Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).
<b>Fido o Affidamento</b>	Linea di credito valida sino a revoca o ad una scadenza determinata, che definisce l'esposizione creditizia massima assumibile dalla Banca verso il Cliente per determinate finalità e modalità di utilizzo, costituita dal totale delle somme messe a disposizione, dei finanziamenti erogabili (anche condizionatamente) e degli impegni di firma assumibili.
<b>Interessi di mora</b>	Interessi dovuti in caso di mancato pagamento alla scadenza contrattuale pattuita, calcolati sull'importo non pagato a partire dal giorno successivo alla scadenza pattuita e fino al pagamento di quanto dovuto.
<b>SOFR</b>	(Secured Overnight Financing Rate-Tasso di finanziamento overnight garantito), tasso di interesse di riferimento sui prestiti in dollari statunitensi (USD) con una scadenza di 1 giorno (overnight) a 1, 3, 6, 12 mesi. La quotazione del tasso overnight è amministrata e pubblicata dalla Federal Reserve Bank of new York (unitamente alle medie a 30, 90 e 180gg) alle ore 8:00 a.m. ET sul proprio sito istituzionale ( <a href="https://www.newyorkfed.org/">https://www.newyorkfed.org/</a> ), nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). La quotazione dei SOFR a termine (1, 3, 6, 12 mesi) è amministrata e pubblicata da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) alle ore 8,00 AM/ET sul proprio sito istituzionale <a href="http://www.cmegroup.com/termsufr">www.cmegroup.com/termsufr</a> , nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/360.
<b>SONIA</b>	(Sterling Overnight Index Average) è un indice calcolato sulla base delle transazioni giornaliere effettive e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterline (GBP) overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali. L'Amministratore di tale indice è la Bank of England. Il tasso SONIA è pubblicato (sino al quarto decimale) sul sito di Bank of England alle 9,00 AM orario di Londra di ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra ( <a href="http://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark">www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark</a> ). La quotazione è reperibile anche sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "SONIA" a termine indica la quotazione del tasso SONIA a 1, 3 o 6 mesi, denominato in Sterline (GBP) e pubblicata, per ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (il giorno di quotazione), da Refinitiv ("Refinitiv Term SONIA benchmark" - <a href="http://www.refinitiv.com">www.refinitiv.com</a> ) alle 11,50 AM orario di Londra o da ICE BENCHMARK ADMINISTRATION ("ICE Term SONIA Reference Rates" - <a href="http://www.theice.com">www.theice.com</a> ) alle 11,55 AM orario di Londra o dagli enti che dovessero sostituirli, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "Refinitiv Term SONIA" è pubblicato al quarto numero decimale, assicurando coerenza con il SONIA benchmark della Bank of England.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto corrente, che il Cliente può utilizzare.
<b>Spread</b>	Maggiorazione (o riduzione) applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento per la determinazione del tasso debitore nominale da applicare al finanziamento nel periodo di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Il TAEG relativo alle aperture di credito in conto corrente valide sino a revoca è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni: - che l'accordato sia quello indicato nel contratto; - che il credito venga erogato in un'unica soluzione; - che il credito sia fornito per un periodo di 3 mesi; - che gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento ottenuti applicando all'accordato il tasso di interesse contrattuale; - che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.  Il TAEG relativo ai finanziamenti (a scadenza) è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni: - che l'accordato sia quello indicato nel contratto; - che il credito venga erogato in un'unica soluzione; - che il credito sia fornito per un periodo pari ad 1 anno; - che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento; - che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.  Il valore del TAEG riportato tiene conto di tassi ed oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle norme dettate dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 ed alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.
<b>Tasso debitore nominale annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.



<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
---	---